



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL VICESINDACO

N. **24** del **28-09-2021**

**OGGETTO:**AUTORIZZAZIONE MERCATINO STRAORDINARIO ESCLUSIVO DEDICATO AGLI OPERATORI COMMERCIALI IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (CATEGORIE MERCEOLOGICHE ABITUALMENTE FREQUENTANTI LE FESTE LOCALI).

**PREMESSO:**

**CHE** è imminente la ricorrenza della festività del Santo Patrono che si tiene in città nei giorni 28, 29 e 30 settembre di ogni anno;

**CHE** in ragione delle limitazioni imposte dalla normativa sanitaria vigente le consuete festività civili, secondo abitudini e tradizioni locali, non possono al momento svolgersi con le stesse modalità pre-Covid;

**CHE** nel lungo periodo di interdizione indotto dalla situazione epidemiologica nazionale e locale, le imprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche, ed in particolare quelle la cui attività è strettamente connessa con le feste religiose e civili, hanno subito una forte battuta d'arresto, con gravi conseguenze di ordine economico;

**CHE** negli ultimi giorni forte e pressante è stata la richiesta di aiuto avanzata all'Amministrazione Comunale dagli operatori del settore, di consentire l'esercizio delle attività limitatamente ai giorni 28 e 29 settembre 2021 ;

**RILEVATO** che è compito e dovere istituzionale di questa Amministrazione Comunale promuovere politiche di sostegno ed ausilio per tali tipologie di attività, predisponendo quanto necessario affinché venga soddisfatta la legittima richiesta avanzata dagli operatori del settore degli articoli e prodotti solitamente presenti nelle feste locali;

**VISTA** la Legge Regione Campania n. 7/20 i cui principi ispiratori sono finalizzati a favorire le attività di impresa e la valorizzazione e il ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio;

**ATTESO** che, sulla scorta degli articoli 52 comma 1 lett f 5) e 7) e 53 comma 1 lett. b) della L.R. 7/20 nella fattispecie è possibile consentire lo svolgimento di un mercato straordinario esclusivo, destinato alle merceologie abitualmente presenti nelle feste religiose e locali;

**VISTA** la normativa emergenziale sanitaria, in particolare l'art. 5 del D.L. 52/21, così come modificato e aggiornato dalla L. 87/21;

**VISTA** la Legge n. 126/2021 , con la quale è stato convertito con ulteriori aggiunte e modifiche il D.L. 105/21;

**RILEVATO** che la legge 126/21, relativamente all'art. 3 del D.L. 105/21 recita: *"al comma 4 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi";*

**VISTE** le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 21/75/CR2B/Covid 19 del 28.maggio 2021, ed in particolare i capitoli dedicati al commercio al dettaglio su aree pubbliche e relative misure a carico del titolare del posteggio nonché quello dedicato alle sagre e fiere locali, che esplicitamente prescrivono tutte le misure e precauzioni che i soggetti interessati hanno l'obbligo di adottare durante lo svolgimento del mercato/fiera;

**RITENUTO** economicamente e socialmente utile ed opportuno consentire lo svolgimento di un mercatino straordinario esclusivo, dedicato alle categorie merceologiche abitualmente trattate nelle feste locali, quali vendita di torrone, dolciumi, palloncini etc.

**VISTI** gli artt. 7, 14, 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

**VISTO** il D.Lgs. 114 /98;

**VISTA** la Legge Regionale n. 7/2020;

**VISTA** la Legge n. 47/2013 ;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000

## ORDINA

1) **in data 28 e 29 settembre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 23:00**, lo svolgimento di un mercatino straordinario esclusivo, dedicato agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, ed in particolare a quelli dediti al commercio di prodotti ed articoli ricompresi nelle categorie merceologiche abitualmente frequentanti le feste locali.

Il mercatino per i giorni e gli orari stabiliti si svolgerà in **via Matteotti, tratto compreso tra l'intersezione con via Mezzacapo e via De Petrinis e l'intersezione con via Boschi e con via Giocatori.**

2) Il mercatino si svolgerà nel rispetto rigoroso delle misure e prescrizioni imposte dalle Linee guida aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28/5/2021, nota n. 21/75/CR2B/COV19, e comunque secondo le indicazioni e misure prescritte nei paragrafi dedicati al commercio al dettaglio su aree pubbliche nonché in quello dedicato a sagre e fiere locali.

In particolare di applicare le seguenti specifiche misure cautelari legate all'emergenza da Covid – 19

Misure di carattere generale per l'utenza:

- è vietato l'accesso all'area mercatale in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali;
- obbligo, per chi accede all'area mercatale, di indossare sempre la mascherina a completa copertura di naso e bocca;
- provvedere spesso all'igienizzazione delle mani con i prodotti reperibili in ogni postazione di vendita;
- dovrà comunque osservare un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a tale distanziamento;
- l'accesso all'area è consentito nel rispetto della normativa anticovid.

Misure a carico degli operatori

Ogni operatore, spuntisti inclusi, dovrà rispettare le seguenti misure:

- rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e ciò altresì dagli altri operatori anche durante le operazioni di carico e scarico; analogamente gli stessi dovranno assicurarsi di accogliere per le contrattazioni un numero di clienti tale da garantire tale distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- pulire e disinfettare le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita, igienizzando banchi e merci secondo le disposizioni di riferimento e comunque adottando al riguardo ogni conseguente cautela;
- transennare il proprio banco o il proprio veicolo destinato alla vendita impedendo gli accessi laterali;
- utilizzare mascherine di protezione da parte propria e dei propri dipendenti in tutte le fasi di vendita, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani;
- mettere a disposizione della clientela sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- esercitare l'attività di vendita solo fronte banco. I clienti possono stazionare in prossimità del posteggio solo per il tempo strettamente necessario per gli acquisti;
- posizionare contenitori destinate alla raccolta ed allo smaltimento di guanti monouso e delle mascherine di protezione;
- l'accesso all'area è consentito solamente con l'utilizzo di mascherina di protezione, fatte salve le

esclusioni stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni;

- esporre adeguata cartellonistica informativa sul distanziamento interpersonale e le disposizioni che i clienti devono rispettare.

3) Al rispetto del decoro urbano nell'allestimento delle singole postazioni, utilizzando, laddove necessario, sistemi di separazione fisica dal terreno a propria cura e spese (quali teli o altre protezioni idonee);

4) Agli operatori commerciali partecipanti che non rispetteranno le disposizioni contenute nel presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

5) Per ragioni connesse al rispetto dei protocolli e linee guida imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in corso, la Polizia Locale, in attuazione delle disposizioni in premessa richiamate provvederà a collocare nell'area di svolgimento del mercatino i necessari avvisi al pubblico in merito all'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19.

6) Nell'area individuata per il mercatino straordinario non è consentito l'esercizio in forma itinerante del commercio su aree pubbliche, al fine di non pregiudicare l'efficacia delle misure cautelari legate all'emergenza da Covid – 19;

7) Demanda al Responsabile del Settore Polizia Locale per l'adozione di tutte le misure in materia di circolazione stradale necessaria a rendere l'area individuata funzionale alle esigenze prefissate e atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale sia nell'area di svolgimento dell'evento che nelle aree stradali circostanti.

Ogni provvedimento emesso in precedenza, in contrasto con il presente atto, è da intendersi annullato.

La presente ordinanza verrà pubblicata per gg. 15 all'Albo Pretorio Comunale ed entra comunque in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

I contravventori alla presente ordinanza saranno sanzionati a termine di legge ed in caso di comportamento scorretto potranno anche essere allontanati dal mercatino straordinario con provvedimento immediato; in ogni caso, fatte salve diverse sanzioni previste da ulteriori leggi o regolamenti (in particolare quelle stabilite per la violazione delle misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID 19, incluse quelle di cui sopra), chiunque viola le ulteriori disposizioni di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ricompresa tra 80,00 e 480,00 euro, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, è possibile esperire ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di legale conoscenza del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

Sala Consilina, li 28-09-2021

Il Vicesindaco  
f.to arch.Gelsomina Lombardi

---

Si attesta che copia dell' atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 28-09-2021

Il Responsabile  
f.to DOTT. LUCIO PISANO

---

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE**

Sala Consilina, li 28-09-2021

Il Responsabile  
DOTT. LUCIO PISANO

---

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.**